



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torino

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **21943/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. **C.F._1**), rappresentato e difeso dall'avv. Emilia De Simone, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore

PARTE RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. ti Manuela M. Grassi, Enrico Vaccaro e Luca Szegö, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori

PARTE RESISTENTE

Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

Conclusioni delle parti

Conclusioni di parte ricorrente (come da ricorso *ex artt.* 281 decies e ss. c.p.c.)

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciare:

*a. in via principale, condannare la parte resistente alla ripetizione degli interessi usurari illegittimamente corrisposti “rate pagate” dall’inizio del piano di ammortamento fino alla data del 11/2024, per € 3.577,13 nonché alla restituzione di tutti gli oneri sostenuti dal ricorrente in correlazione al contratto di finanziamento per cui è causa (spese di gestione pratica, spese assicurative e spese di incasso rata) per € 14.846,76, per un totale di € **18.423,89**. Sulle somme oggetto di ripetizione si richiede l'applicabilità degli interessi commerciali ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c.*

b. condannare, altresì la resistente al risarcimento dei danni derivati dall'evento de quo nella misura che sarà determinata in corso di causa e relativamente alla quale se ne chiede sin da ora una liquidazione in via equitativa;

c. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.

Salvo ogni altro diritto.”

Conclusioni di parte resistente (come da comparsa di costituzione e risposta del 9/05/2025)

“voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa:

1. nel merito, respingere le domande formulate dall'attore, assolvendo la concludente da ogni pretesa avversaria; o comunque ridurle accogliendo le sue difese ed eccezioni, esposte anche in via di subordine;

2.in via istruttoria, rigettare le istanze avversarie;

3.in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%).”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 *decies* c.p.c., *Parte_1* ha convenuto in giudizio *Controparte_1* riferendo di aver stipulato con la convenuta il contratto di finanziamento “*Prestito finalizzato*” all'acquisto del veicolo Toyota Yaris Cross, n. 5001006369 del 1/02/2024, per l'importo di € 33.069,11 da restituire in 120 rate mensili (cfr. doc. “contratto” attore).

Il ricorrente agisce al fine di ottenere la condanna di *CP_1* al pagamento della somma di € 18.423,89 *ex art.* 1815 comma 2 c.c., in conseguenza della ritenuta usurarietà originaria del finanziamento.

Secondo il ricorrente, il calcolo del TEG del contratto dovrebbe includere i costi delle polizze assicurative stipulate contestualmente al finanziamento, in quanto ad esso collegate. Il ricalcolo porterebbe a individuare il TEG contrattuale nella misura del 34,26%, difforme da quello indicato nel testo del finanziamento (16,08 %) e superiore al tasso soglia, pari al 19,0625 % nel 1° trimestre del 2024 per i contratti di “credito finalizzato” (cfr. Perizia *Parte_2* prodotta in allegato al ricorso). In ogni caso, secondo quanto risultante dai calcoli contenuti nella relazione di parte, il tasso soglia sarebbe superato anche includendo nel computo, oltre a interessi e altre spese, le sole provvigioni corrisposte al finanziatore per la stipula delle garanzie assicurative.

Parte ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta da quest'ultima illegittimamente tenuta in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria.

Si è costituita in giudizio *Controparte_1* contestando che i costi per le assicurazioni rientrino nel calcolo del TAEG contrattuale, trattandosi di polizze espressamente qualificate come facoltative all'atto della stipula del finanziamento e in quanto, comunque, con esso non collegate, opponendosi altresì all'inclusione in tale calcolo delle provvigioni percepite dall'intermediario del credito per il collocamento delle polizze e alla domanda risarcitoria.

La causa, concessi i termini di cui all'art. 281 *duodecies* co. 4 c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti ed è stata discussa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 26.1.2026.

1.

Risulta dalla disamina del contratto che il ricorrente abbia stipulato, contestualmente al contratto di finanziamento, le seguenti polizze assicurative:

- la polizza collettiva "*Protection Premium by Genertel*" (cfr. doc. Set informativo Protection Premium by Genertel Contratto att.) per un costo pari ad euro 12.173,75 ripartita tra le seguenti voci:
 - o Kasko Protection Premium (costo euro 5.317,04);
 - o Danni e accessori (costo euro 3.855,78);
 - o Furto e incendio (costo euro 2.570,43);
 - o Infortunio conducente (costo euro 430,50).
- la polizza collettiva "*Gap4You*" con la compagnia *Controparte_2* con premio unico pari ad euro 1.576,35 (cfr. Set Informativo Gap4you contr. att.);
- la polizza marchiatura "*Identicode*" con premio unico di euro 245,00, riportata in contratto come obbligatoria (cfr. Set Informativo Identicode ICAR Contratto att.);
- la polizza protezione grandine "*Nobis*", con premio unico di euro 495,01 (cfr. Set Informativo Protezione Grandine Nobis Contratto att.);

Sulla base di relazione tecnica di parte, non contestata quanto alla correttezza dei conteggi ivi effettuati, il ricorrente allega che, includendo tutti i costi assicurativi su indicati (i quali comprendono premio, provvigione percepite dall'intermediario, spese amministrative e imposte), il contratto sia usurario, in quanto il TEG contrattuale si attesterebbe al 34,26% a fronte di un tasso soglia, nel trimestre di riferimento, pari al 19,0625%.

2.

È, dunque, necessario stabilire se i costi suddetti vadano inclusi o meno nel calcolo del TEG.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che *“in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito”* (cfr. Cass. 8806/2017).

Tale orientamento pone in luce la portata onnicomprensiva dell’art. 644, comma 4 c.p. che, nell’individuare le voci di costi per la verifica della legalità del tasso, include tutte quelle *“collegate all’erogazione del credito”*, escludendo solo quelle per imposte e tasse. Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, *“nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle voci di per sé rilevanti potrebbe indurre naturalmente al risultato di spostare - al livello di operatività pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusioni delle prescrizioni dettate”* (cfr. Cass. 22458/2018).

Conseguentemente la Suprema Corte ha più volte affermato il principio per cui *“Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito”* (cfr. Cass. 22458/2018; Cass. ord. n. 3025/2022).

Non è rilevante, dunque, che all’atto della sottoscrizione del finanziamento sia stata inserita nella modulistica una dicitura circa la natura facoltativa delle polizze in esame (ad eccezione del costo per la marcatura dei cristalli, da solo pacificamente inidoneo a determinare l’usurarietà del TEG).

Infatti, come già rilevato da questo Tribunale, deve semmai valutarsi se la sottoscrizione della polizza abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni in concreto pattuite (cfr. Trib. Torino, n. 2796/2024; Trib. Torino, n. 1605/2023; cfr in tale senso anche Corte d’appello. Torino, n. 1317/2021).

Non possono, poi, considerarsi automaticamente preminenti le indicazioni contenute nelle Istruzioni di Banca d’Italia per la rilevazione del TEGM.

Le Istruzioni, nel testo vigente (2016), al punto C4, rubricato *“Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG”*, stabiliscono che *“Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: ..5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”*.

Anche la Banca d'Italia, dunque, prevede che i costi di talune polizze, quali quelle volte ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, rientrino nelle rilevazioni per il tasso globale medio (e, dunque, debbano essere conteggiati nell'indicazione del TAEG contrattuale).

Non è di per sé ostativo, invece, che le Istruzioni escludano implicitamente le polizze che non rientrano in tali categorie ed escludano espressamente “*i contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG*”, atteso che il giudice, nella sua attività ermeneutica, non è vincolato al contenuto della normazione secondaria (cfr. Cass. 37058/2021; conforme Corte d'appello di Torino sent. n. 22/2021).

Le rilevazioni della Banca d'Italia hanno, infatti, solo lo scopo di determinare il TEGM, sulla base della media registrata, e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tenere conto al fine di accertare l'usurarietà del compenso, trovando la composizione di tale paniere compiuta descrizione nell'art. 644 c.p. (cfr. Cass. 17466/2020).

L'omogeneità fra composizione del TEG e rilevazione del TAEG è pertanto solo tendenziale. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano una particolare voce, che dovrebbe invece essere considerata secondo la definizione data dall'art. 644, comma 4 c.p., rileva semmai ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione (Cass., Sezioni Unite, n. 16303/2018; n. 19597/2020). Spetta in tali casi al margine, nella legge previsto, di tolleranza fra tasso medio e tasso soglia assorbire le eventuali differenze di calcolo fra TEG e TEGM (Cass., SSU, n.19597/2020 cit.).

Alla luce dei principi sopra richiamati, è in definitiva necessario verificare il collegamento necessario tra il finanziamento e le polizze in questione, tenendo conto dall'intero contesto degli accordi negoziali intervenuti tra le parti.

Solo nell'ambito di tale complessiva verifica, d'altra parte, è possibile stabilire se la polizza si ponga come del tutto accessoria rispetto al finanziamento, non essendo volta a soddisfare l'interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore e al contenimento del rischio della sua insolvenza.

In tali casi dovrà concludersi che la concessione del credito abbia rappresentato una mera occasione della sua stipula, a prescindere dal fatto che il soggetto finanziatore, come di regola accade, ne abbia tratto comunque vantaggio anche notevole, incrementando l'ammontare del capitale finanziato e, in tal modo, gli interessi percepiti (magari anche tramite l'inclusione nel prestito delle cospicue provvigioni pattuite, che la banca finanzia e immediatamente incamera, lucrando interessi su spostamento di denaro solo virtuale) o lucrando provvigioni per l'intermediazione nella stipula della polizza. L'usurarietà, infatti, colpisce il costo del credito per il finanziato, se superiore al lecito,

ma non genericamente il guadagno che il finanziatore abbia tratto dall'operazione complessivamente considerata.

Pertanto, non è condivisibile la prospettazione del ricorrente per cui tutte le provvigioni dovrebbero, per ciò stesso, rientrare nel calcolo del TEG, potendovi rientrare solo quelle relative alle polizze collegate al finanziamento, unitamente a tutti gli esborsi sostenuti per la stipula di tali assicurazioni, quali premi e spese amministrative.

Va, ancora, richiamato, quanto all'onere della prova, che nel caso in cui la stipula di contratti assicurativi sia stata indicata dalle parti del contratto di finanziamento come facoltativa, spetta al mutuatario dimostrare che essa abbia rivestito, invece, carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che il credito non sarebbe stato ottenuto alle medesime condizioni. Per costante giurisprudenza, la sussistenza di tale collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass., n. 31734/2023; n. 3025/2022; n. 8806/2017).

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, il mutuante è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - o ancora che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento (T. Torino, n. 747/2022; cfr. ABF Collegio coordinamento 12.9.2017 n. 10621).

3.

Nel caso di specie è pacifico e documentato che il contratto di finanziamento e le polizze assicurative siano state sottoscritte contestualmente in data 1/02/2024.

Sono ulteriori indici di collegamento genetico l'inclusione dell'intero costo delle polizze nell'importo oggetto di finanziamento (cfr. sent. Trib Torino n. 2305/2025) e la restituzione del costo delle polizze "*Protection Premium by Genertel*" e "*Gap4You*", corrisposto da CP_1 mediante il pagamento delle rate previste nel piano di ammortamento (cfr. art. 13 della condizioni di assicurazione polizza "*Protection Premium by Genertel*" per cui "*L'aderente deve restituire il premio a CP_1 attraverso le rate o i canoni del finanziamento/leasing del veicolo o attraverso le rate di un finanziamento della sola polizza, secondo le modalità concordate con CP_1 al momento dell'adesione*"; cfr. art 15 polizza "*Gap4You*" per cui "*il premio deve essere restituito dall'Aderente/Assicurato alla stessa Contraente con la stessa modalità e la stessa periodicità prevista per il rimborso delle rate del Finanziamento o dei canoni della Locazione Finanziaria*").

Tali indici rendono ininfluenza la circostanza che il sottoscrittore delle polizze sia lo stesso assicurato e non l'intermediario. Per la precisione, peraltro, tanto la *Gap4you*, quanto la *Protection Premium by Genertel* sono polizze collettive stipulate da CP_1 [...] rispetto alle quali il cliente è mero aderente.

Sotto il profilo funzionale, la resistente sostiene che vari elementi indicherebbero l'accessorietà delle polizze, in particolare il fatto che le coperture non abbiano, a parere della parte, funzione di copertura del credito, che il loro oggetto non sia collegato in alcun modo al finanziamento, che esse coprano rischi estranei alla capacità di rimborsare il mutuo, che gli indennizzi non siano parametrati al debito residuo, che il beneficiario delle prestazioni sia l'assicurato e non l'intermediario. Evidenzia, inoltre, parte resistente che l'eventuale recesso dalle polizze non comporterebbe l'automatica cessazione del contratto di finanziamento.

Tali considerazioni sono solo in parte accoglibili.

Devono ritenersi collegate anche funzionalmente con il credito la polizza furto e incendio ricompresa nella "*Polizza collettiva Protection Premium by Genertel*" (che la resistente ha riferito di avere, infatti, già computato nel TAEG indicato in contratto, sia pure prudenzialmente), ma anche la polizza "*Gap4You*", volta sia a tutelare dal medesimo rischio furto con più ampia copertura (garantendo la corresponsione piena dell'indennizzo senza applicazione del deprezzamento anche dopo i 48 mesi) sia a indennizzare il danno irreparabile dell'autoveicolo; nonché la polizza "*Kasko Protection Premium*", sempre inclusa nella "*Polizza collettiva Protection Premium by Genertel*", che indennizza i danni materiali derivati al veicolo da vari eventi sostanzialmente riconducibili al sinistro stradale.

Va considerato, infatti, che nel caso di finanziamento finalizzato all'acquisto di un veicolo il valore di quest'ultimo rappresenta per il finanziatore una garanzia, seppur indiretta, di soddisfazione del credito.

Ciò è reso palese dalle stesse condizioni generali di contratto (Art. 9 – "*Obblighi particolari del Cliente*"), là dove viene pattuito che il cliente, fino al completo pagamento dell'importo dovuto, sia tenuto a non trasferire la proprietà del veicolo senza il preventivo consenso scritto della società, che quest'ultima possa far decadere il cliente dal beneficio del termine in caso di violazione di tale obbligo e che il cliente debba comunicare entro 48 ore alla società la distruzione, il furto, l'incendio, il pignoramento, il sequestro, la requisizione e la confisca del veicolo o, testualmente, ogni "*altro evento che sia causa di diminuzione di garanzie sul medesimo*" (lettere a e b).

Può, pertanto, concludersi che le polizze suddette, salvaguardando il valore dell'auto, sono idonee a proteggere il rimborso totale o parziale del credito e a tutelare in tal modo i diritti del creditore.

In relazione al particolare tipo di finanziamento in esame, di conseguenza, appare poco rilevante che gli indennizzi non siano parametrati al debito residuo, perché il collegamento emerge nel momento in cui l'indennizzo sia commisurato, pur secondo i

meccanismi e le quantificazioni di polizza, al valore dell'auto o sia comunque volto a reintegrarlo, in tutto o almeno in parte.

Allo stesso modo la minore durata delle assicurazioni rispetto al finanziamento (60 mesi la *“Protection Premium By GTEL”* e 72 mesi la *GAP4You* di CP_3 -la quale, più precisamente, ha durata *“Pari alla durata del Finanziamento / Locazione Finanziaria - Massimo 73 mesi”*, come si legge nel modulo di Adesione - a fronte di 120 mesi di durata del finanziamento) non è in questo caso dirimente, dal momento che è fatto notorio che il valore di un veicolo decresca con l'uso e anche con il semplice trascorrere del tempo, ragione per cui la protezione di tale valore ha una significativa utilità nei primi anni dall'acquisto, mentre apporterebbe ridotto vantaggio quando il veicolo in sé si sia sensibilmente deprezzato.

La circostanza che il beneficiario dell'indennizzo sia il cliente e non l'intermediario rende indiretta, come detto, la funzione di protezione del credito e della solvibilità del cliente assicurato, ma certo non la elimina, agevolando la prosecuzione del pagamento delle rate o l'estinzione anticipata (che avviene senza indennizzo dal cliente alla finanziaria, se l'estinzione è dovuta a furto o incendio: art. 7 delle condizioni generali di contratto, ult. periodo), anche quando il bene sia perduto o gravemente danneggiato, là dove l'assicurazione sia intervenuta con l'indennizzo (nel senso che è irrilevante che beneficiario del finanziamento non sia la banca o la finanziaria cfr. T. Torino, n. 4546/2024; cfr. anche C. App., n. 1317/2021, che ha ricordato come il Reg. CP_4 n. 40/2012 vieti alla banca/finanziaria che abbia collocato anche la polizza assicurativa di essere designato come beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative).

La banca eccepisce, infine, che dovrebbe considerarsi la facoltà di recesso attribuita al cliente senza conseguenze sul finanziamento, mentre non sarebbe rilevante l'automatismo dell'estensione del recesso alle polizze in caso di recesso dal finanziamento, previsto dall'art. 3 delle condizioni generali (del finanziamento).

Tale automatismo segnala invece, ulteriormente, il collegamento genetico delle polizze, riservate ai clienti CP_1. Quanto al primo aspetto, la facoltà di recesso dalle polizze - tanto per la *“Protection Premium by Genertel”* quanto per la *“Gap4You”* - è consentita dai contratti in misura temporalmente limitata, precisamente nei soli primi 60 giorni dalla sottoscrizione del modulo di adesione e in seguito, decorso tale ridotto termine, solo successivamente ai 5 anni dalla stipula (art. 13 delle condizioni generali del contratto per la *Protection Premium* e art. 14 per la *Gap4You*).

Con orientamento che questo giudice ritiene condivisibile, la Corte d'Appello di Torino, richiamando giurisprudenza dell'ABF, ha ritenuto insufficiente a contrastare il valore degli indici presuntivi di cui sopra la previsione della possibilità per il finanziato di recesso dalle polizze entro un breve termine dalla stipula (nel caso deciso dalla Corte e dall'ABF, 30 giorni), essendo invece necessaria la concessione del diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento (C. App. Torino, n. 1317/2021).

Nel caso di specie, al contrario, decorso l'iniziale breve termine è scattato il vincolo contrattuale per il cliente a mantenere in vita tali polizze nell'interesse (anche) del finanziatore almeno per i primi cinque anni.

Sussistono, dunque, indici presuntivi genetici e funzionali del collegamento al finanziamento delle polizze su esaminate.

4.

Ritiene il Tribunale, invece, che, nonostante la contestualità di stipula, l'esistenza del collegamento tra il finanziamento e le polizze non sia provato rispetto alla copertura dei danni accessori (pacchetto *Protection Premium*), rispetto alla polizza infortuni del conducente (pacchetto *Protection Premium*), nonché per la distinta polizza protezione grandine.

La prima delle coperture menzionate, il cui costo è scorporabile in quanto specificamente indicato nel modulo di adesione, copre rischi di eventi del tutto sconnessi dal prestito e dal mantenimento del livello di solvibilità del cliente sulla base del quale il finanziamento è stato concesso, quali, ad esempio, spese per la perdita delle chiavi, per i danni ai bagagli, spese taxi.

La seconda, per cui il costo è ugualmente scorporabile in modo agevole, non può dirsi volta a proteggere la capacità patrimoniale del cliente finanziato, dal momento che essa è destinata ad indennizzare il decesso o il danno personale da invalidità permanente subito dal legittimo conducente, che ben potrebbe non coincidere con il soggetto che ha stipulato il finanziamento.

Il rilievo, poi, che rispetto alla particolare tipologia di finanziamento in esame una significativa garanzia di adempimento deriva dalla perdurante proprietà del veicolo in capo al finanziato e dalla protezione del suo valore serve anche a ritenere che, in caso di sinistro di gravità tale da provocare il decesso o l'invalidità permanente del conducente, la banca sia sufficientemente tutelata rispetto alla regolare prosecuzione dei pagamenti, quand'anche infortunato sia il mutuatario, dagli indennizzi versati dall'assicurazione per i danni subiti dal veicolo.

Deve ritenersi, dunque, che la copertura assicurativa in esame sia svincolata rispetto al finanziamento e riguardi, piuttosto, la protezione della sfera personale dell'indennizzato.

La polizza grandine, infine, assicura da un evento la cui portata, per quanto rilevante, non è idonea a compromettere la perdurante esistenza e il normale funzionamento del veicolo. Per tale polizza, inoltre, è prevista la facoltà di recesso del cliente quantomeno ad ogni scadenza annuale, per tutta la durata del contratto, senza che sia stata prevista alcuna ripercussione sulla prosecuzione del finanziamento alle medesime conclusioni, previsione che dimostra la reale accessorietà dell'assicurazione.

Nei tre casi menzionati, dunque, la complessiva valutazione degli elementi indicati porta a presumere che il cliente le abbia incluse per un proprio personale interesse ad

ottenere la relativa copertura e che la resistente avrebbe concesso il credito alle medesime condizioni anche nel caso in cui esse non fossero state stipulate.

5.

Tutto ciò premesso, deve ancora osservarsi che la convenuta non ha offerto sufficiente prova di avere stipulato analogo finanziamento con clienti aventi lo stesso merito creditizio senza la collaterale pattuizione delle polizze che, su base presuntiva, appaiono collegate al credito.

La parte ha richiamato la giurisprudenza del Collegio di Coordinamento ABF del 26 luglio 2018, n. 16291, secondo cui è possibile alla banca impedire la riqualificazione della polizza assicurativa quale servizio accessorio obbligatorio, provando di *“aver offerto alla controparte le stesse condizioni di finanziamento anche in assenza del contratto di assicurazione. In tal caso, infatti, appare chiara non soltanto la facoltà del cliente di stipulare o non stipulare il servizio accessorio (che, quindi, non potrà considerarsi necessario ‘per ottenere il credito’ per mera volontà del finanziatore), ma anche l’indipendenza funzionale del contratto di finanziamento rispetto al contratto di assicurazione, che, di conseguenza, non potrà essere considerato obbligatorio neppure per ottenere ‘il credito (...) alle condizioni offerte’. Del pari, l’intermediario può dimostrare di avere concesso altri finanziamenti a condizioni analoghe a quelle offerte al debitore-assicurato, pur in assenza di una polizza assicurativa, ad altri soggetti aventi lo stesso merito creditizio. L’erogazione di finanziamenti a condizioni del tutto analoghe a favore di soggetti con un merito creditizio omogeneo a quello del debitore assicurato, anche in assenza di polizza assicurativa, può considerarsi, infatti, un chiaro indice in favore della natura facoltativa della polizza assicurativa, che, alla luce della prassi seguita dall’intermediario finanziatore, può ritenersi irrilevante per la concessione del credito e per la determinazione delle condizioni offerte”* (ABF, cit.).

Parte convenuta ha, pertanto, prodotto cinque contratti di finanziamento finalizzato all’acquisto dell’auto, con parametri (valore finanziato, durata, TAN ed epoca dell’offerta) indicati come ricompresi nel range ritenuto valutabile dall’ABF, nonché dichiarazione di un proprio procuratore circa il fatto che tutti i soggetti destinatari avessero lo stesso merito creditizio (“basso”) del ricorrente, eventualmente da confermarsi per via testimoniale mediante l’audizione del procuratore suddetto.

In primo luogo, tuttavia, la prova del merito creditizio tramite tali modalità non può ritenersi sufficiente. Non può, infatti, attribuirsi rilievo alla unilaterale dichiarazione della banca medesima, anche se confermata per via testimoniale, dal momento che quella sul “merito creditizio” è, per sua natura, una valutazione basata su dati e indici. E’ necessario, allora, che detti dati e indici vengano forniti in giudizio, quantomeno in via di allegazione, al fine di verificare se le valutazioni sul merito creditizio compiute dal soggetto finanziatore siano in effetti analoghe.

Nel caso di specie la convenuta non ha invece esplicitato le ragioni che hanno condotto a ritenere basso, secondo quanto dichiarato, il merito creditizio di tutti i soggetti finanziati.

Soprattutto, i finanziamenti prodotti non possono ritenersi analoghi sotto un profilo oggettivo.

Le coordinate fornite dall'ABF sono standardizzate e puramente indicative, non essendo possibile vincolare la valutazione da compiersi in sede giudiziale a parametri stabiliti *a priori*, svincolati dagli aspetti rilevanti del caso concreto.

Si osserva, inoltre, che si impone una valutazione particolarmente rigorosa della valutazione della prova c.d. "liberatoria", considerato che la produzione di un numero di contratti dell'ordine di due, come indicato dall'ABF, o anche di cinque, come nella specie, determina una consistenza del campione di comparazione davvero minimo, rispetto al numero di contratti presumibilmente stipulati dalla resistente in periodo coevo, rendendo necessario che la comparabilità del campione sia pressoché totale.

Ebbene, i contratti di comparazione prodotti attengono a prestiti finalizzati all'acquisto di auto tutte di valore decisamente inferiore (prezzo di acquisto compreso fra € 16.050 e 17.960) rispetto all'auto acquistata dal ricorrente (prezzo di acquisto € 27.900). L'importo finanziato (relativo solo all'acquisto dell'auto) risulta comparabile, nel range indicato dall'ABF, fra i vari contratti in esame solo in ragione del consistente anticipo versato al venditore del veicolo dal ricorrente, a fronte di anticipi ben inferiori versati dagli altri clienti.

Tale aspetto risulta rilevante ai fini delle valutazioni che si vanno compiendo, dovendo ritenersi tanto maggiore l'interesse del mutuante ad assicurare il veicolo quanto più esso abbia un maggior valore.

A riprova della circostanza che la resistente medesima abbia compiuto diverse valutazioni, rispetto ai contratti comparativi, si osserva che nelle relative occasioni non solo non sono state stipulate polizze, ma neppure è stata richiesta la marcatura dei cristalli, invece espressamente imposta in quello oggetto di causa.

6.

In conclusione, viene accertato che deve includersi nel TEG contrattuale il costo delle polizze furto e incendio e *Kasko Protection Premium*", entrambe incluse nella "*Polizza collettiva Protection Premium by Genertel*", nonché della polizza "*Gap4You*", in quanto collegate al finanziamento (oltre naturalmente al costo della marcatura Identicode richiesta come obbligatoria e alle ulteriori spese legate al contratto, su cui non c'è questione), mentre deve essere escluso il costo delle altre coperture assicurative stipulate.

Appare, dunque, necessario rimettere la causa in istruttoria, al fine di accertare nel contraddittorio delle parti l'entità del TEG del contratto secondo i suddetti criteri.

Le spese saranno regolate con la decisione definitiva.

PQM

il Tribunale di Torino, Sezione I civile, in composizione monocratica, parzialmente e non definitivamente decidendo:

- 1) accerta che devono essere inclusi nel calcolo del TEG del contratto oggetto di causa i costi della polizza furto e incendio, della polizza *Kasko Protection Premium* nonché della polizza *Gap4You*, in quanto collegate al finanziamento;
- 2) rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la determinazione del TEG del contratto secondo detto criterio;
- 3) spese al definitivo.

Torino, 18 febbraio 2026

Il Giudice

dott.ssa Annalisa Boido